

Plenaria

108^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 14) Domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 luglio 2016 e proseguito nella seduta antimeridiana del 2 agosto 2016.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori odierni dell'Assemblea e tenuto conto delle esigenze di un doveroso approfondimento della cospicua documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria, anche alla luce della lunga audizione del senatore Caridi, tenutasi stamane, reputa opportuno che la seduta della Giunta sia in questa fase dedicata a mettere in risalto aspetti e profili utili, in modo da poter presentare, in qualità di relatore, una proposta conclusiva nella seduta, convocata alle

ore 20 di oggi, fermo il rispetto degli impegni assunti nella seduta del 27 luglio scorso circa la definizione dell'*iter* del documento in titolo.

In tal senso, richiede l'apporto di tutti i senatori che intendano fornire un utile contributo, tanto più necessario in considerazione del fatto che per la prima volta in questa legislatura la Giunta è chiamata a valutare una richiesta di custodia cautelare in carcere, sulla base di un capo di imputazione per reati assai gravi.

Il senatore AUGELLO (*CoR*) comunica che sarà impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta notturna della Giunta, a causa di un concomitante impegno che lo vedrà presente presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Si riserva pertanto di intervenire solo dopo che il Presidente relatore avrà presentato alla Giunta la sua proposta, fermo restando che ritiene doveroso un approfondimento delle questioni fin qui emerse, sia alla luce della estrema delicatezza della vicenda sia alla luce della difficoltà di comprendere l'impianto complessivo delle accuse addebitate al senatore Caridi, che appare fondato su una documentazione assai risalente nel tempo.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva che, ad una lettura sommaria delle numerose pagine che compongono l'ordinanza trasmessa dall'autorità giudiziaria, emerge un impianto accusatorio assai inconsistente, a partire dalla principale accusa che sembra essere contestata al senatore Caridi, ossia quella di aver condizionato la vita politica calabrese, a tutti i livelli, per effetto di un legame con le cosche criminali. Eppure, dando credito alle affermazioni rese dallo stesso senatore Caridi davanti alla Giunta nell'audizione di stamane appare come lo stesso senatore non abbia conseguito risultati elettorali significativi proprio nelle zone in cui quelle cosche criminali esercitano la maggiore influenza. Peraltro, le accuse attinenti presunte assunzioni clientelari che sarebbero state effettuate grazie all'appoggio del senatore Caridi non sembrano trovare alcun fondamento. Infine, le conversazioni del senatore Caridi con alcuni soggetti – oggetto di captazioni ambientali – risultano fondate solo su discussioni di carattere propriamente politico.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere apprezzamento per la cautela adoperata dal Presidente relatore in merito ad una vicenda complessa e delicata, ritiene preliminarmente che la mole dei documenti trasmessi alla Giunta rende assai difficile una lettura attenta, soprattutto perché la richiesta dell'autorità giudiziaria si fonda su accuse assai gravi. Tuttavia, sulla base degli elementi fin qui emersi, non emergerebbero fatti recenti concretamente attribuibili al senatore Caridi, posto sotto osservazione da parte degli inquirenti fin dal 1997, senza che fino al 2016 sia stato mai formalmente indagato.

Peraltro, a suo avviso, si ravvisa una manifesta carenza delle esigenze poste a fondamento della misura cautelare in carcere; a tale riguardo, la procura di Reggio Calabria sembra indugiare su un meccanismo accusato-

rio del tutto presuntivo, nel quale si riscontrano lacune assai serie. In primo luogo, il pericolo di inquinamento delle prove non sembra sussistere vista la presenza di un materiale indiziario attinto da dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia in anni precedenti e già vagliate in diversi processi; inoltre, il contenuto delle stesse intercettazioni non è più alterabile. In secondo luogo, non sembra sussistere nemmeno il pericolo di fuga dato l'interesse manifestato dallo stesso senatore Caridi di dimostrare la propria estraneità rispetto agli addebiti a lui contestati. In terzo luogo, appare insussistente anche il pericolo di reiterazione dei reati, dato che alcun elemento serio sembra fondare la sussistenza di tale requisito per la misura cautelare richiesta.

La vicenda giudiziaria, del resto, denota una triste ed assurda tempistica, segnata da un'iniziativa della magistratura che reputa tardiva e che solleva forti perplessità. Non sussiste, peraltro, alcuna presunzione di pericolosità sociale dello stesso senatore Caridi, visto che non sono dimostrati con certezza legami con le cosche criminali presenti nel territorio calabrese; a tale riguardo, appare assai significativo che lo stesso senatore, nei territori di maggior influenza della *ndrangheta*, non abbia conseguito risultati elettorali significativi.

Le valutazioni fin qui richiamate lo inducono pertanto a ritenere che da parte della magistratura si sia voluto costruire una sorta di romanzo criminale, fondato su congetture e pregiudizi del tutto superficiali che sembrano basati su un'interpretazione distorta di frasi o dichiarazioni che lo stesso senatore Caridi ha espresso nel corso di riunioni aventi una connotazione esclusivamente politica.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere sconcerto per i contenuti dell'ordinanza trasmessa dall'autorità giudiziaria, solleva una serie di interrogativi, a cominciare dalla diversa formulazione del capo d'accusa tra il pubblico ministero – secondo il quale il Caridi avrebbe avuto un ruolo di vero e proprio organizzatore all'interno del sodalizio criminoso – ed il giudice per le indagini preliminari che, al contrario, ha derubricato l'accusa per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, sostenendo che il senatore avesse invece un ruolo esecutivo. In secondo luogo, l'ordinanza non appare in linea con quanto indicato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione che ha imposto l'osservanza di particolari modalità nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia: eppure di tale decisivo percorso motivazionale non vi è traccia nella documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria. In terzo luogo, il senatore Caridi è stato oggetto di indagini che hanno coperto un arco assai significativo di anni, dal 1997 fino a pochi anni or sono. Tuttavia, in questo lungo percorso investigativo non sono emerse imputazioni per i cosiddetti reati-fine.

Svolge quindi alcune considerazioni critiche in merito a come sono state interpretate in modo distorto, a suo giudizio, le dichiarazioni rese da alcuni soggetti, in particolare soffermandosi sulla riunione che ha visto la partecipazione del senatore Caridi con il Romeo, risalente al 2002, riu-

nione avente una natura chiaramente ed unicamente politica. Inoltre, i presunti legami con il Chirico appaiono di natura esclusivamente personale sulla base di un rapporto peraltro interrotto nel 2004 perché Caridi non è andato incontro alle richieste avanzate dallo stesso Chirico. Alla luce di tale ricostruzione, pertanto, sembrerebbe che la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Caridi appare unicamente basata su presunti episodi di raccomandazione che riguarderebbero peraltro un numero assai esiguo di persone. Inoltre, le accuse sono basate su fatti risalenti nel tempo; tuttavia, in questo lungo arco temporale il senatore Caridi non è mai stato formalmente indagato.

Il senatore GIARRUSSO (M5S), nell'evidenziare che la richiesta di una misura cautelare in carcere non può essere certamente trattata con leggerezza, reputa che la vicenda che investe il senatore Caridi ponga questioni nuove alla Giunta chiamata per la prima volta a valutare accuse molto gravi, che investono il cosiddetto «terzo livello» delle organizzazioni criminali, dato che nella fattispecie in esame si sta valutando la posizione di un politico puro di lungo corso. In tal senso, non sorprende che il contenuto delle dichiarazioni e delle conversazioni, più volte riportate nell'ordinanza, abbiano una chiara finalità politica. Il problema, tuttavia, da affrontare è semmai comprendere come, soprattutto in determinate aree del Mezzogiorno, avviene la costruzione del consenso da parte degli esponenti politici.

Inoltre, fermo restando il vaglio successivo che sarà effettuato nelle sedi giurisdizionali preposte, non ritiene che possano essere avanzate serie riserve in merito all'operato della magistratura competente che in verità in tale vicenda sembra essersi contraddistinta per una particolare cautela, atteso che ha collegato tasselli di un sistema criminoso che solo adesso è stato possibile ricostruire nella sua interezza.

Nel merito, poi, le esigenze cautelari per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale devono prendere in considerazione non tanto il pericolo di fuga, quanto la capacità operativa di personalità che sono ritenute di alto livello.

Alla luce di queste argomentazioni, invita la Giunta ad evitare facili semplificazioni sia in senso colpevolista sia in senso innocentista; infatti, la Giunta è chiamata unicamente a valutare la sussistenza di un *fumus persecutionis* ai danni del senatore Caridi. Tuttavia, appare già significativo che lo stesso senatore abbia negato nel corso della sua audizione la sussistenza di questo profilo.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori di Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.